

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:

«A.G.U.A.V. ASSOCIAZIONE GENITORI ED UTENTI AUDIOVESTIBOLOGIA VARESE - ONLUS» di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione assumerà la denominazione:

«A.G.U.A.V. ASSOCIAZIONE GENITORI ED UTENTI AUDIOVESTIBOLOGIA VARESE – ODV – E.T.S. »

2. l'associazione ha sede nel comune di Busto Arsizio e la sua durata è illimitata.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende svolgere attività di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, erogando prestazioni gratuite, tanto a favore dei soci quanto a favore di terzi audiolesi e vertiginosi e loro famiglie.

L'Associazione sostiene inoltre, attraverso erogazioni in denaro o in natura, la “Fondazione Audiologica Varese onlus”, viale Sabotino n. 12 in Varese e la Sezione di Audiovestibologia dell'Ospedale di Circolo di Varese.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al c. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) Interventi e servizi sociali;

c) prestazioni socio-sanitarie

Per conseguire tali finalità l'Associazione provvede a:

- promuovere in ogni forma azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi degli audiolesi e dei pazienti vertiginosi, nonché richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi, dello Stato e degli Enti locali, sulle soluzioni che verranno promosse perché siano tradotte in leggi e/o provvedimenti di attuazione;
- raccogliere e gestire fondi da erogare alla "Fondazione Audiologica Varese onlus" per la formazione e la ricerca degli operatori anche volontari della Sezione di Audiovestibologia;
- contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale degli audiolesi;
- effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento delle barriere culturali e della comunicazione attraverso tecnologie avanzate;
- fornire ai familiari degli audiolesi e dei vertiginosi ed agli stessi ogni tipo di consulenza ed assistenza relativa ai servizi forniti e collaborare con il Servizio di Audiovestibologia nell'organizzazione dei servizi stessi;
- organizzare, finanziare studi, ricerche, convegni, conferenze, incontri di studio su argomenti connessi con le finalità, promossi dalla Sezione di Audiovestibologia dell'Ospedale di Circolo di Varese;
- organizzare incontri di aggiornamento con il personale del Servizio di Audiovestibologia e/o con ospiti dello stesso, l'aggiornamento, la qualificazione e la formazione professionale dei soci, degli operatori sanitari e pedagogici, dei terapisti della riabilitazione e di quanti altri siano interessati agli argomenti oggetto delle finalità sociali;
- associarsi a unioni, federazioni, leghe di associazioni di pazienti di disabili e di famiglie degli stessi partecipando e contribuendo alle attività delle stesse a livello sia locale, sia nazionale, sia internazionale;

- svolgere tutte le attività sopra elencate sia in proprio sia per conto di altri collaborando, quando del caso in regime di convenzione, con istituzioni, organismi, enti pubblici, statali e locali, privati tanto nazionali quanto esteri e internazionali, se del caso anche all'estero;
- dotarsi di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sociali, acquistando, prendendo in affitto, in comodato od in leasing beni tanto mobili quanto immobili;
- svolgere inoltre qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e quanto altro necessario ed utile al conseguimento diretto ed indiretto delle finalità sociali.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere altre attività, diverse da quelle sopra elencate.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 6 – Associati

1. Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore

2. Gli Associati si dividono in tre categorie: Associati Fondatori, Associati Ordinari e Associati Onorari.

Sono Associati Fondatori quelli indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche o giuridiche successivamente ammesse, per averne fatta esplicita richiesta, che si impegnano a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione.

Sono Associati Onorari le persone fisiche che si siano distinte o si distinguono per i meriti particolari nei settori d'interesse dell'Associazione.

3. La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente con pari poteri e pari dignità alla vita dell'Associazione.

4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Gli associati mettono a disposizione gratuitamente parte del loro tempo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione

5. Tutti coloro i quali intendessero entrare a far parte dell'Associazione dovranno compilare l'apposita domanda di ammissione, anche tramite portale web.
6. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di negarla in presenza di comprovati motivi.
7. In assenza di eventuale rifiuto da parte dell'Organo di Amministrazione la domanda di ammissione si intende tacitamente accolta.
8. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
9. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
10. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 – Quote associative

L'esercizio dei diritti dell'Associato e l'accesso all'attività dell'Associazione sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dall'Organo di Amministrazione per ciascuna categoria, nonché al versamento di quanto da loro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio medesimo.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venire meno a causa dei seguenti eventi:

- a) morte dell'Associato;
- b) recesso dell'Associato, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno tre mesi; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;

c) esclusione dell'Associato a causa di: (i) morosità nel pagamento delle quote sociali; (ii) violazione delle norme e degli obblighi del presente Statuto; (iii) commissione di atti, entro e/o fuori dell'Associazione, ritenuti disonorevoli o che, comunque, sono contrari al buon nome dell'Associazione medesima o costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio; l'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa contestazione dei fatti.

Articolo 9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione rappresenta lo strumento finanziario attraverso il quale l'Associazione persegue i propri scopi. Esso è costituito:

- a) dalla quota associativa, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e annualmente nella misura fissata dall'Organo di Amministrazione;
- b) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- c) da contributi pubblici
- d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.
- f) Dai rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata.

Articolo 10 – Utili o avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altro Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 11 – Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- L'organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Tutte le cariche elettive dell'Associazione hanno durata triennale e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate e approvate dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 12 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, nominato con l'atto costitutivo, è anche il Presidente dell'Organo di Amministrazione e come tale presiede l'Assemblea degli Associati.

2. Allo scadere del primo mandato l'Assemblea potrà rieleggerlo o nominare un nuovo Presidente.

Articolo 13 – Poteri del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Al Presidente spetta la competenza: (i) a convocare gli organi collegiali dell'Associazione; (ii) a determinare l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; (iii) a curare l'esecuzione delle delibere assembleari e dell'Organo di Amministrazione; (iv) a esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione, operando affinché le attività della Associazione siano rivolte al perseguimento dello scopo sociale.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, se nominato, che, in tale circostanza, assume tutti gli obblighi ed i poteri del Presidente. Il Vice Presidente viene nominato per la prima volta con l'atto costitutivo.

Articolo 14 –Assemblea

1. L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Essa si riunisce e delibera secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 15 – Poteri dell'Assemblea

1. In sede ordinaria l'Assemblea:
 - a) fissa le linee di politica associativa e le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
 - b) nomina il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, i membri dell'Organo di Amministrazione e nei casi previsti dalla legge o qualora venisse ritenuto necessario, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
 - c) approva il bilancio annuale dell'Associazione;
 - d) ratifica, su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'ammontare della quota sociale annuale e le richieste di eventuali contributi integrativi;
 - e) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'organo di Amministrazione.
2. In sede straordinaria, l'Assemblea:
 - a) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, la deliberazione di scioglimento deve essere approvata col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- c) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dall'organo di Amministrazione.

Articolo 16 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche associative.
2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno otto giorni, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, da inviarsi agli Associati tramite posta elettronica ovvero tramite affissione presso l'Audiovestibologia dell'Ospedale di Circolo di Varese o pubblicazione sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
3. Le Assemblee dei soci saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 17 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza numerica degli Associati a qualsiasi categoria essi appartengano e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza numerica degli Associati e delibera validamente con voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
3. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 16, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.
5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e a votare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
6. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.
7. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato

Articolo 18 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è formato da un numero variabile di membri da 3 a 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati, incluso il Presidente dell'Associazione che è membro di diritto dell'Organo di Amministrazione. Per la prima volta, la determinazione del numero dei consiglieri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.
2. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
3. In caso di sopravvenuta mancanza di uno dei membri del Consiglio prima della scadenza del mandato, il Organo di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione per cooptazione. Il consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.
4. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quello rimasto in carica deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 19 – Funzioni e riunioni dell'Organo di Amministrazione

1. Il Organo di Amministrazione provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, secondo le direttive generali indicate dall'Assemblea dell'Associazione. All'Organo di Amministrazione spetta realizzare le linee di politica associative deliberate dall'Assemblea. A tal fine è investito dei più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva espressamente all'Assemblea.
2. In particolare l'Organo di Amministrazione:
 - a) coordina ed indirizza l'attività dell'Associazione;
 - b) predispose per ogni esercizio il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) convoca l'Assemblea qualora ritenga opportuno sottoporre alla sua approvazione questioni di particolare importanza o rilievo;
 - d) propone all'Assemblea Ordinaria l'ammontare della quota sociale annuale ed eventuali richieste di contributi integrativi finalizzati al sostenimento delle attività e delle finalità associative; tali contributi integrativi non potranno in nessun caso essere considerati il corrispettivo di prestazioni specifiche.
3. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione, se nominato, con preavviso di almeno tre giorni mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo della riunione, da inviarsi ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di esito paritario della votazione, il voto del Presidente determina la maggioranza.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
6. Il Tesoriere ha il compito di curare la contabilità ed il movimento della cassa, curare i beni appartenenti all'Associazione, controllare il puntuale pagamento da parte dei soci delle somme di denaro a qualsiasi titolo dovute all'Associazione, aprire rapporti di conto corrente bancari e postali, gestire la liquidità investendo, se del caso, le somme in titoli e/o prodotti finanziari per una durata comunque non superiore ai 12 mesi, al fine di garantire maggiori rendimenti sui depositi dell'Associazione, riferire all'Organo di Amministrazione sulla situazione della cassa, nonché sugli eventuali casi di morosità, collaborare per la preparazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
7. Il Presidente ed il Tesoriere hanno la facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze. Tale poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera dell'Organo di Amministrazione, anche ad altri consiglieri.

Articolo 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di

organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, redatti in conformità dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017, sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte

dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 22 – Scioglimento

1. L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea (così come previsto nell'art. 14 punto 2 lettera a del presente Statuto), ovvero per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo e individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Articolo 23 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.